

**ORDINE degli INGEGNERI della  
Provincia di NUORO**

*Corso di Aggiornamento in materia di prevenzione  
Incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione  
negli elenchi del Ministero degli Interni*



**Dott. Ing. Antonio GIORDANO**  
*Direttore Vice Dirigente  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco NUORO*

# **I NUOVI ADEMPIMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI**

**Stato di Applicazione del D.P.R. 151/2011**

*Nuoro 29.10.2014 – Sala Terfidi Piazza Italia*



*Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale NUORO*



# **LE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO D.P.R. 1 Agosto 2011 n.° 151**

***Gazzetta Ufficiale Italiana del 22.09.2011 Serie Generale n.  
221***

**Regolamento recante disciplina dei  
procedimenti relativi alla prevenzione  
incendi, a norma dell'articolo 49, comma  
4-quater, della D.L. 31 maggio n.° 78**

**e**

**Apparato Sanzionatorio**



# Il Procedimento di Prevenzione Incendi Fino ad oggi....




Attività soggetta

Titolare dell'attività



Tecnico

Progetto



Esame del Progetto e parere di conformità



Realizzazione opera



## Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

- **Opera una semplificazione delle procedure di prevenzione Incendi;**
- **Tiene conto dell'introduzione della **S C I A.****  
**(Segnalazione Certificata di inizio attività, Legge n. 122/2010 )**
- **Tiene conto di quanto previsto dal regolamento per la Semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive**  
**(S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.**



Allegato I

**Con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, è stato individuato un nuovo elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.**

**Vengono Abrogati:**

- **Il D.M. 16 febbraio 1982** che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
- **il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689** che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco.



## Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

<b>NUOVO REGOLAMENTO</b>	<b>VECCHIO REGOLAMENTO</b>	
<b>D.P.R. 151/2011</b>	<b>D.P.R. n. 37/98</b>	<i>Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi</i>
	<b>D.M. 16.02.1982</b>	<i>Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione</i>
<b>D.M. 7 Agosto 2012</b>	<b>D.M. 4 maggio 98'</b>	<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi</i>



**SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE IN 3 CATEGORIE**  
**con una differenziazione degli adempimenti procedurali**

**Categoria A:** attività dotate di 'regola tecnica' e contraddistinte da un limitato livello di complessità.



**Categoria B:**

- attività **presenti in A** (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un **maggiore livello di complessità**;
- attività **sprovviste di 'regola tecnica'**, ma con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C.




**Categoria C:**

attività con **alto livello di complessità**, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'



## OBIETTIVI DELLE SOTTOCLASSI



ELIMINAZIONE DELLA BUROCRAZIA LEGATA ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER LE ATTIVITA' RICADENTI IN CATEGORIA A;

SNELLIRE I TEMPI RIMANENDO INALTERATA la SICUREZZA ANTINCENDIO;

RESPONSABILIZZARE I TECNICI E I VARI ORDINI PROFESSIONALI

CONCENTRARE I SOPRALLUOGHI DEI FUNZIONARI DEI VIGILI DEL FUOCO SU ATTIVITA' COMPLESSE RICADENTI IN CATEGORIA C

## BOLLI E VERSAMENTI



Con nota n.ro 954-23/2013 del 19.03.2013 l'Agencia delle Entrate su quesito della Direzione Centrale ha comunicato che a seguito del D.P.R. 151/2011 l'imposta di bollo non è più dovuta per i seguenti procedimenti:

SCIA;

VERBALE DI VISITA TECNICA;

CPI;

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO;

**L'imposta di Bollo rimane solo sulle richieste del Nulla Osta di fattibilità**



***I NUOVI PROCEDIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. SONO:***

***VALUTAZIONE DEI PROGETTI*** ( art. 3 DPR 151/11 )



***S.C.I.A.*** ( art. 4 DPR 151/11 )



***ATTESTAZIONE RINNOVO*** ( art. 5 DPR 151/11 )



***RICHIESTA DI DEROGA*** ( art. 7 DPR 151/11 )



***NULLA OSTA FATTIBILITA' (NOF)*** ( art. 8 DPR 151/11 )



***VERIFICHE IN CORSO D'OPERA*** ( art. 9 DPR 151/11 )



**VALUTAZIONE DEI PROGETTI** ( art. 3 DPR 151/11 )



Il Comando si pronuncia **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa (art. 3 c. 3 del DPR 151/2011).

Con il vecchio regolamento il termine era fissato in **45 giorni** prevedendo, in caso di situazioni complesse, che potesse essere prorogato al **novantesimo giorno** previa comunicazione all'interessato.

**ABOLIZIONE DEL "SILENZIO-RIFIUTO"**

L'art. 2 c. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva "... Ove il co-mando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto." (c.d. "silenzio-rifiuto").

All'art. 3 co. 3 del DPR 151/2011 non compare tale dizione.



## VALUTAZIONE DEI PROGETTI ( art. 3 DPR 151/11 )



### **ABOLIZIONE DEL “ PARERE CONTRARIO “**

#### **“ Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ”**

In caso di **parere contrario**, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente informando **ai sensi dell'art. 10 bis del-la Legge 7/8/1990 n. 241**, che sussistono **motivi ostativi** (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel **termine di 10 giorni** dal ricevimento, valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I **termini di conclusione** del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine **dei 10 giorni**.




**VALUTAZIONE DEI PROGETTI** ( art. 3 DPR 151/11 )



**PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE**

In caso di presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il **Progetto da sottoporre a Valutazione** del Comando deve riferirsi alle sole attività di **cat. B e C.**



La presenza di **Attività di Cat. A** deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

**Non deve essere effettuato il versamento per l'attività Cat. A**



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

## *I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:*

**S.C.I.A.** ( art. 4 DPR 151/11 )



### *Adempimenti dell'Utente*

A **lavori ultimati** deve essere presentata, prima dell'esercizio dell'attività, la **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**, redatta secondo i modelli predisposti e scaricabili sul sito [vigilfuoco.it](http://vigilfuoco.it) allegando altresì:

**L'asseverazione** attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti (**Cat. A**), mentre per le attività di **cat. B e C**, al progetto approvato dal Comando;

La documentazione conforme al D.M. 7 Agosto 2012.

L'Attestato del Versamento.



## *I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:*

**S.C.I.A.** ( art. 4 DPR 151/11 )



### **ADEMPIMENTI DEL COMANDO**

Il Comando verifica la completezza formale (dell'istanza, documentazione e allegati) e ne **rilascia ricevuta protocollata (in caso di esito positivo)**.

La ricevuta di avvenuta presentazione della **SCIA** al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, **è Titolo Abilitativo all'Esercizio dell'Attività ai soli Fini Antincendio.**



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

## *I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:*

**S.C.I.A.** ( art. 4 DPR 151/11 )



### *ADEMPIMENTI DEL COMANDO PER CAT. C*

Il Comando, entro **60 giorni (1)** , **effettua il sopralluogo**, volto ad **accertare il rispetto delle prescrizioni previste**, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro **15 giorni** dall'effettuazione del sopralluogo, in caso di esito **positivo**, il Comando rilascia il **Certificato di Prevenzione Incendi**.

*Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nell'ambito di **organi collegiali** (es. **Commissioni di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo**), si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti*



## *I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:*

**S.C.I.A.** ( art. 4 DPR 151/11 )



### **NUOVA VALENZA DEL CERTIFICATO C.P.I.**

Il **C.P.I.** non è più un Provvedimento Finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato;

Il C.P.I. **non ha validità temporale**;

Il **C.P.I.** assume la valenza di “ **Attestato del Rispetto delle Prescrizioni Previste dalla Normativa di Prevenzione Incendi e della sussistenza dei requisiti di Sicurezza Antincendio** “.



Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

## *I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:*

**S.C.I.A.** ( art. 4 DPR 151/11 )



### *ADEMPIMENTI DEL COMANDO PER CAT. A e B*

Il Comando, entro **60 giorni**, effettua i sopralluoghi (*anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali*).

*Non è escluso che il Comando possa effettuarli sul 100% delle richieste.*

A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del **Verbale della Visita Tecnica** (*che comunque viene sempre redatto*).



## *I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:*

**S.C.I.A.** ( art. 4 DPR 151/11 )



### **PARERE CONTRARIO**

Per tutte le “ **Attività Soggette** ” (di **categoria A, B e C** ), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire **in 2 modi**:

- ✓ Adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi**;
- ✓ Ove sia possibile, fissa un termine massimo di **45 giorni** per conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.



## Riepilogo del cambiamento dei due Procedimenti più importanti

	VECCHIO REGOLAMENTO		NUOVO REGOLAMENTO	
	Termini	Attività	Termini	Attività
<b>Esame Progetto</b>	<b>45 giorni</b>	<b>Tutte</b>	<b>60 giorni</b>	<b>Cat. B/C</b>
<b>Sopralluoghi</b>	<b>90 giorni</b>	<b>Tutte</b>	<b>60 giorni</b>	<b>Cat. C</b> Cat. A/B ( campione )



## **ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO**

( art. 5 DPR 151/11 )



Il titolare delle “ **Attività Soggette** ” ( *Cat. A/B/C* ), deve inviare al Comando:

- ✓ **L'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio**, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
- ✓ **L'Asseverazione** Attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (escluse attrezzature mobili), resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139;



**Non occorre la perizia giurata ma asseverazione resa da tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I.;**

**Non occorre** ulteriore allegato relativo alla dichiarazione “ *situazione non in quanto nell'attestazione di rinnovo è contenuta anche la dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio* ”



## ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO

( art. 5 DPR 151/11 )



### Scadenze dell'Attestazione di Rinnovo:

- ✓ **5 ANNI**
- ✓ **10 Anni** per le attività n. 6,7,8,64,71,72 per le quali si può presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originali ed influenti le modifiche esterne.



*Non più scadenze una tantum. L'attestazione di Rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le "Attività Soggette".*



**Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.**

*Anche per le **Attività di cat. C**, non occorre più rinnovare il **Certificato di Prevenzione Incendi (che non ha scadenza)**;  
**È improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA***



## Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

***NULLA OSTA FATTIBILITA' (NOF)*** ( art. 8 DPR 151/11 )



***Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento***

I responsabili delle attività di **Categorie B e C**, possono richiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.

La richiesta va presentata con i seguenti allegati:

- ✓ Documentazione conforme al D.M. 7 Agosto 2012, con particolare attenzione agli aspetti oggetto del parere;
- ✓ Attestato del versamento.

***Termine di Risposta 30 giorni***



## Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

**VERIFICHE IN CORSO D'OPERA** ( art. 8 DPR 151/11 )



***Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento***

I responsabili delle attività di **Categorie A, B e C**, possono richiedere al **Comando visite tecniche**, da effettuarsi nel corso dell'opera.

La richiesta va presentata allegando l'attestato del versamento.

***Termine di Risposta 30 giorni***



## Novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 in termini di Prevenzione Incendi

### **RICHIESTA DI DEROGA** ( art. 7 DPR 151/11 )



Tale procedura è attuabile unicamente in presenza di attività, **anche non soggette**, dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi ( Es. Locali pubblico spettacolo, scuole , uffici, ecc. )

La **Domanda di Deroga** è redatta secondo la modulistica predisposta, e va indirizzata alla Direzione Regionale VVF, tramite il Comando provinciale.

**Alla domanda sono allegati:**

- ✓ documentazione conforme al D.M. 7.08.2012, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato (*qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie competenze*), integrata da:
  - **Valutazione del Rischio Aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
  - misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- ✓ **Attestato del Versamento.**



# SANZIONI PENALI

*La procedura del **D. Lgs. n. 758/1994** per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro ( **D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81**)*

*Il Capo II del **D. Lgs. n. 758/1994** prevede una causa speciale di estinzione dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **sicurezza ed igiene del lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle **norme** indicate nell'**allegato I** del decreto.*

*L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi:*

- *Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.*
- *Pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.*



# SANZIONI PENALI

**CONTRAVVENZIONE PIÙ RICORRENTE ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:**

***Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente alla:***

- ***Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato .***
- ***Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica.***

***(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro).***



# SANZIONI PENALI

## OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

Viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA**



“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui **all’articolo 20<sup>(4)</sup>** (D. Lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate **nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.**”

( **Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011**).

In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a **tutte le “attività soggette” (di Cat. A, B e C), e non solamente a quelle di Cat. C.**

**4) Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 1:** Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, comma 1 ( cioè il D.P.R. n. 151/2011 ).



# SANZIONI PENALI

## OMESSA RICHIESTA DELLA SCIA

*Relativamente alla mancata presentazione della SCIA ( per i “luoghi di lavoro”), punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, è applicabile la procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro*



# SANZIONI PENALI

**ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.**

**Le pene previste in tal caso dall'articolo 20 comma 2 <sup>(5)</sup> del ( D. Lgs. 139/06, sono rappresentate dalla RECLUSIONE E MULTA.**

**Si tratta pertanto di un DELITTO, reato più grave di quelli contravvenzionali ( puniti con ARRESTO o AMMENDA ) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.**

**La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.**



# SANZIONI PENALI

**Ricordiamo che :**

*Il reato è qualsiasi fatto illecito per cui è prevista una sanzione penale ( **Ergastolo, Reclusione, Multa, Arresto, Ammenda** ). Si suddividono in:*

## **Delitti:**

*Reati più gravi per i quali sono stabilite le pene:*

- Ergastolo,
- Reclusione
- Multa.

## **Contravvenzioni:**

*Reati meno gravi per i quali sono stabilite le pene:*

- Arresto
- Ammenda.



# SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del **d.lgs. 139/06**, prevedono **l'obbligo di comunicazione al Prefetto** da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza.

In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento **di sospensione dell'attività**.

**Il potere di sospensione del Prefetto**, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, **non è vincolato ma ampiamente discrezionale**, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.



Corpo Nazionale  
Vigili del Fuoco



*grazie*



*Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale NUORO*

